

Regolamento interno del Comitato per le pari opportunità

Con DSG del 20.3.2007 è stato rinnovato il Comitato pari opportunità dell'Avvocatura dello Stato.

Il Comitato per le pari opportunità dell'Avvocatura dello Stato ha sede in via dei Portoghesi 12, presso gli uffici della Avvocatura Generale dello Stato.

Art.1 Attribuzioni

Il Comitato Pari Opportunità (CPO) promuove iniziative tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono, di fatto, la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini.

In tale contesto svolge i seguenti compiti:

- Raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'Amministrazione è tenuta a fornire;
- formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
- promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive ai sensi del d.lgs dell'11 aprile 2006 n.198 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- promozione di analisi di bilancio che mettano in evidenza le voci finalizzate a soddisfare le esigenze delle donne e quelle degli uomini;
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre Amministrazioni o enti.

Il CPO opera anche in collaborazione con il comitato pari opportunità Avvocati e Procuratori dello Stato, istituito con DAG 30 giugno 2008 n. 11885.

Art.2 Composizione del CPO

Ai sensi dell'art.5 DPR 12 febbraio 1991 n.171 il CPO è composto da appartenenti alle organizzazioni sindacali e da un pari numero di personale designato dall'Amministrazione. Attualmente è composto da dodici membri effettivi e da dodici supplenti, di cui al DSG. 20.3.2007.

La composizione del CPO, che dura in carica 4 anni, è stabilita con decreto del Segretario Generale.

Art.3 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante del CPO e ne coordina l'attività.

2. Il Presidente :

- Convoca le sedute del CPO;
- predispose l'ordine del giorno delle sedute;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte;
- cura la compilazione del format annuale contenente i dati sulla attività del CPO, da trasmettere alla Funzione Pubblica e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- nomina il vice presidente, che lo rappresenta in caso di assenza o impedimento;
- assegna, sentito il CPO, ad un membro del Comitato le funzioni di Segretario;
- propone al Segretario Generale, sentito il CPO, la decadenza dall'incarico dei componenti nei casi di reiterate assenze non giustificate.

Art.4

I componenti

1. I componenti del CPO:

- partecipano alle riunioni e comunicano tempestivamente alla segreteria l'avvenuta ricezione della convocazione e/o eventuali impedimenti alla partecipazione.
- partecipano ai gruppi di lavoro di cui abbiano segnalato la disponibilità a far parte;
- segnalano argomenti di carattere specifico da inserire nell'o.d.g. ;

2. Nello svolgimento delle loro funzioni sono considerati in servizio a tutti gli effetti.

Art.5

Il Segretario

1. Il Segretario del CPO cura il supporto necessario al suo funzionamento.

2. Il Segretario:

- cura l'invio, tramite la posta elettronica, delle convocazioni e del materiale relativo agli argomenti delle riunioni;
- tiene l'archivio del CPO (verbali delle sedute, corrispondenza interna, etc.)
- redige il verbale di ogni seduta.

3. In caso di assenza del Segretario il verbale viene redatto, a rotazione, dai presenti.

Art.6

Funzionamento

1. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

2. Le riunioni del CPO sono convocate, con preavviso di almeno 5 giorni, dal Presidente di regola una volta ogni tre mesi.

Sono altresì convocate qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri.

In caso di necessità e/o urgenza la riunione del CPO può essere convocata su iniziativa del Presidente con preavviso di 48 ore.

3. Il CPO in riunione:

- approva il verbale della precedente riunione;
- approva il programma di lavoro.

4. Per l'adozione delle delibere occorre la maggioranza assoluta.

Per la modifica del regolamento occorre l'approvazione dei due terzi dei componenti.

Art.7

Rapporti con l'Amministrazione

1. Per assolvere i propri fini istituzionali il Comitato Pari Opportunità instaura con l'Amministrazione una fattiva collaborazione, assicurando l'informazione costante circa le iniziative poste in essere.
2. Il CPO vigila sull'osservanza degli obblighi gravanti sull'Amministrazione, previsti dalla normativa vigente.
3. Può richiedere all'Amministrazione l'accesso ad atti e documenti, informazioni, dati statistici .
4. Collabora con l'Amministrazione alla redazione di una relazione di sintesi delle azioni effettuate nell'anno precedente e di quelle previste per l'anno in corso.

Art.8

Informazione

Per favorire la diffusione dell'attività del CPO all'interno dell'Avvocatura dello Stato viene utilizzato uno spazio, appositamente costituito sulla rete intranet.

Per favorire l'interscambio di informazioni con altre Amministrazioni viene utilizzato il canale predisposto sulla rete internet (sito Avvocatura dello Stato)

Art.9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione (29 gennaio 2010).